

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
MARINA MERCANTILE

LXXX.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	781
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 1438, per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai compartimenti del traffico aereo (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3823) . . . . .	781
PRESIDENTE, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	781, 782
MANCINI ANTONIO . . . . .	782, 784
FLORENA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i> . . . . .	782
VERONESI . . . . .	782
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
MANCINI ANTONIO e CANESTRARI: Modifiche all'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307 (3784) . . . . .	782
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	782, 783, 784, 785, 786
CALVARESI . . . . .	783, 784
MACCHIAVELLI . . . . .	783
MANCINI ANTONIO . . . . .	783, 784, 785, 786
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	783, 784
VERONESI . . . . .	784, 785, 786
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	786

La seduta comincia alle 9,50.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. —  
(E approvato).

## Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sinesio.

**Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3823).**

PRESIDENTE, *f.f. Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3823: « Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, in assenza del relatore, onorevole Crocco.

Trattasi di un provvedimento già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica.

Il decreto del Presidente della Repubblica, che il disegno di legge in esame intende modificare, nel dettare norme per l'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale della Aviazione civile, ha anche determinato, con l'articolo 3, le attribuzioni spettanti istituzionalmente ai compartimenti di traffico aereo. Si tratta di un complesso di poteri e di funzioni che traggono fondamento — oltre che dal citato decreto del Presidente della Repubblica — dal codice della navigazione. Attraverso di essi si attua un criterio di ampio decentramento di servizi che costituisce uno dei presupposti essenziali della legge 30 gennaio, n. 141, che istituisce l'Ispettorato generale dell'Aviazione civile in seno al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il decreto presidenziale in argomento, con l'articolo 7, ha stabilito che le attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo debbono essere esercitate dall'organo centrale sino alla data di inizio del funzionamento dei compartimenti stessi, da fissarsi con decreto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, e comunque per non oltre due esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore del decreto n. 438.

Ora, detti termini stabiliti, appunto, dall'articolo 7 sono scaduti con la data del 31 dicembre 1966 senza che nel frattempo sia stato possibile assicurare il pieno funzionamento dei servizi di competenza dei Compartimenti, nonostante che in proposito non siano state trascurate iniziative intese a dare concreta applicazione al dettato della legge n. 141 e del decreto presidenziale n. 438. Da qui il disegno di legge al nostro esame, che si propone di prorogare i termini di cui all'articolo 7 del decreto n. 438.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MANCINI ANTONIO. Signor Presidente, a me sembra non sia molto ortodosso modificare con una legge un decreto del Presidente della Repubblica.

Ad ogni modo, mi rimetto alla Commissione.

VERONESI. Io vorrei far notare che il Presidente della Repubblica ha emanato quel decreto in quanto legittimato a farlo da leggi precedenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Vorrei pregare

la Commissione di approvare il disegno di legge, anche perchè, passato ormai il 1966, ci troviamo a metà del 1967.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico:

#### ARTICOLO UNICO.

I termini di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite, ai sensi delle disposizioni previste nel citato decreto, ai Compartimenti di traffico aereo, sono prorogati per non oltre un anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il provvedimento sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mancini Antonio e Canestrari: Modifiche all'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307 (3784).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Mancini Antonio e Canestrari: « Modifiche all'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, numero 307 » (3784).

Comè gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione generale si è chiusa nella seduta del 31 maggio ultimo scorso.

In sede di esame degli articoli, gli onorevoli Macchiavelli e Fabbri Riccardo presentavano un emendamento con il quale proponevano che, tra l'articolo 36 e l'articolo 37 della legge 2 marzo 1963, n. 307, fosse inserito il seguente articolo: « Ai concorsi di cui al precedente articolo sono ammessi, con riserva di posti ed a prescindere dai limiti massimi di età, i reggenti ed i sostituti iscritti negli albi provinciali nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 1962 ed il 30 dicembre 1968, i prestatori d'opera di cui all'articolo 64 della legge 3 marzo 1963, n. 307, nonché coloro che ricoprano od abbiano ricoperto la qualifica di procaccia con obbligazione personale o di ricevitore comunale.

Il personale di cui sopra cancellato dagli elenchi provinciali di cui all'articolo 64 della legge anzidetta, per aver superato il 28° anno

di età, viene riscritto nell'elenco stesso al posto occupato all'atto della cancellazione »

Su richiesta del Governo il quale intendeva accertare la portata e le conseguenze dell'emendamento, l'esame degli articoli fu rinviato.

Do, pertanto, la parola all'onorevole Sottosegretario affinché sciolga la riserva.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo scioglie la sua riserva e presenta un nuovo testo che si compone di quattro articoli e che, non solo recepisce gli articoli della proposta originaria, ma tiene conto anche dell'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Macchiavelli e Fabbri Riccardo.

Debbo precisare che sul provvedimento vi è il parere contrario del Ministero della Riforma, che ritiene che il problema debba essere affrontato successivamente, in sede di riforma dell'Azienda postale. Ad ogni modo, mi rimetto alla Commissione.

MANCINI ANTONIO. Desidero manifestare il mio apprezzamento per la presa di posizione dell'onorevole Sottosegretario che non ostacola l'ulteriore esame del provvedimento. Rilevo, in proposito, che si tratta di un provvedimento che concerne una questione estremamente marginale rispetto alla riforma delle poste e che ha, nello stesso tempo, una certa urgenza, in quanto non è facile reintegrare i sostituti dei porta lettere ogni 3 o 4 anni. Le superiori esigenze dell'efficienza e della continuità del servizio impongono di non licenziare questi sostituti e di lasciar loro una qualche speranza di sistemazione; diversamente, sarebbero essi stessi a chiedere la cancellazione dall'albo.

CALVARESI. Abbiamo preso visione del nuovo testo proposto dal Governo che, pur non accogliendo integralmente il contenuto dell'emendamento presentato dai colleghi Macchiavelli e Fabbri Riccardo, è un tentativo di compromesso e noi esprimiamo parere favorevole alla soluzione anche parziale del problema.

MACCHIAVELLI. A nome anche del collega Fabbri Riccardo, ritiro l'emendamento presentato nella seduta del 31 maggio.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

Il quarto comma dell'articolo 38 della legge 2 marzo 1963, n. 307, viene sostituito dal seguente:

« Oltre quanto previsto del precedente secondo comma, per l'ammissione al concorso

a posti di fattorino in prova occorre possedere:

- 1) titolo di studio di licenza elementare;
- 2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 25; tale limite massimo di età è elevato a 45 anni per i reggenti ed i sostituti iscritti per almeno due anni negli elenchi tenuti da ciascuna Direzione provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 64 della presente legge, e per quelli iscritti nell'elenco di cui ai successivi articoli 84 e 90 ».

L'articolo 1 proposto dal Governo è, invece, del seguente tenore:

#### ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« Oltre quanto previsto dal precedente comma per l'ammissione al concorso a posti di fattorino in prova occorre possedere:

- 1) titolo di studio di licenza elementare;
- 2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 23; tale limite massimo di età è elevato a 45 anni per i reggenti ed i sostituti iscritti per almeno due anni negli elenchi tenuti da ciascuna Direzione Provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 64 della presente legge, per quelli iscritti negli elenchi suddetti ai sensi dei successivi articoli 84 e 90, per i prestatori di opera di cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano prestato la loro opera per almeno un anno, nonchè per coloro che abbiano svolto, per almeno un anno, servizio di procacciato, di scambio e guardapprodi con obbligazione personale ».

Il sesto comma del medesimo articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di riservare:

- a) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai reggenti iscritti nell'elenco dei sostituti che abbiano almeno un anno di servizio continuativo, nonchè a coloro che abbiano svolto per almeno un anno servizio di procacciato, di scambio e di guardapprodi con obbligazione personale;

- b) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai sostituti iscritti da almeno due

anni nell'elenco, nonchè ai prestatori d'opera di cui all'articolo 68 della presente legge che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni ».

L'onorevole Mancini Antonio propone di sostituire — alla lettera *b*) — le parole: « dieci per cento » con le altre: « venti per cento ».

L'onorevole Mancini ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MANCINI ANTONIO. Signor Presidente, il numero degli iscritti a questo albo è veramente molto cospicuo: per ogni posto di portalettere dovrebbe esserci un sostituto; si tratta quindi di decine di migliaia di persone. Ora, mentre la percentuale prevista per il punto *a*) è da considerare congrua, non altrettanto, invece, è da dire per il punto *b*). Infatti, il rapporto tra il personale di cui al punto *a*) e quello di cui al punto *b*) è di uno a venti, cioè, per ogni persona del punto *a*) ne esistono venti del punto *b*).

Pertanto, stabilire, lo stesso numero di posti per le due categorie significa, a mio avviso, rendere veramente molto aleatorie le speranze della grande massa dei sostituti, i quali, per altro, sono coloro che veramente hanno prestato servizio nelle diverse località.

VERONESI. L'onorevole Mancini parla del grande numero di persone che si trovano nelle condizioni previste dal punto *b*). Io mi chiedo invece, quanti sono i giovani, al disotto dei ventitrè anni, che aspirano a diventare fattorini in prova. Occorre cioè, secondo me, considerare, non il numero di coloro che sono iscritti negli elenchi dei sostituti, ma il numero di quelli che non sono iscritti in nessun elenco, e sono in attesa di entrare in questa amministrazione, così ambita, a giudicare dal numero dei concorrenti in rapporto ai posti messi a concorso. Infatti, ogni « fetta » che si riserva ai sostituti viene sottratta ai giovani in attesa di entrare nell'amministrazione.

A mio parere, invece, i concorsi dello Stato devono essere aperti a tutti i cittadini, e non si devono creare categorie di privilegiati. Mi sembra quindi opportuno non aumentare la cifra del dieci per cento, prevista dal testo del Governo.

PRESIDENTE. Le osservazioni dell'onorevole Veronesi sono esatte. Bisogna però tener presente che, quella delle poste, è un'amministrazione talmente tecnica e pratica che è veramente da preferire chi abbia acquisito esperienza in determinati servizi.

Pertanto, senza nulla togliere ad alcuno, sarei del parere che valga la pena accogliere l'emendamento presentato dal collega Mancini Antonio.

CALVARESI. Noi, pur apprezzando le ragioni di principio esposte dal collega Veronesi, trattandosi di una categoria ben definita, ci dichiariamo, per una elementare questione di giustizia, favorevoli all'emendamento presentato dal collega Mancini.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero precisare che per l'Amministrazione è estremamente difficile reperire del personale efficiente attraverso il bando di concorsi, in quanto, la stessa Amministrazione non ha che una prova di dettato per giudicare i partecipanti. Inoltre, dobbiamo considerare che i concorsi vengono espletati in tutta Italia e varie sono le Commissioni giudicatrici, sicché la valutazione è diversa da zona a zona. Per tutte queste considerazioni pratiche, do parere favorevole all'emendamento presentato, in quanto ritengo che con esso l'Amministrazione possa essere facilitata nell'assunzione di personale pratico ed efficiente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal collega Mancini, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta, pertanto, così formulato:

#### ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente: « Oltre quanto previsto dal precedente secondo comma per l'ammissione al concorso a posti di fattorino in prova occorre possedere:

- 1) titolo di studio di licenza elementare;
- 2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 23; tale limite massimo di età elevato a 45 anni per i reggenti ed i sostituti iscritti per almeno due anni negli elenchi tenuti da ciascuna Direzione Provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 64 della presente legge, per quelli iscritti negli elenchi suddetti ai sensi dei successivi articoli 84 e 90, per i prestatori di opera di cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano prestato la loro opera per almeno un anno, nonchè per coloro che abbiano svolto, per almeno un anno, servizio di procacciato, di scambio e guardapprodì con obbligazione personale ».

Il sesto comma del medesimo articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di riservare:

a) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai reggenti iscritti nell'elenco dei sostituti che abbiano almeno un anno di servizio continuativo, nonché a coloro che abbiano svolto per almeno un anno servizio di procacciato, di scambio e di guardapprodi con obbligazione personale;

b) il venti per cento dei posti messi a concorso ai sostituti iscritti da almeno due anni nell'elenco, nonché ai prestatori d'opera di cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

I sostituti cancellati dagli elenchi provinciali di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307 per aver superato il 28° anno di età, vengono reiscritti nell'elenco stesso al posto occupato all'atto della cancellazione.

Salvo rinuncia degli interessati, l'iscrizione viene mantenuta fino al compimento del 65° anno di età.

L'articolo sostitutivo del Governo è del seguente tenore:

#### ART. 2.

« All'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, — dopo il secondo comma — è aggiunto il seguente: « L'iscrizione negli elenchi è mantenuta fino al compimento del 65° anno di età ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo presentato da Governo.

(È approvato).

Il Governo propone anche di aggiungere due altri articoli.

Il primo è del seguente tenore:

#### ART. 3.

« I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 66 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono abrogati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il secondo articolo aggiuntivo è così formulato:

« I sostituti che siano stati cancellati dagli elenchi provinciali di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, per avere superato il 28° anno di età, sono reiscritti e collocati negli elenchi stessi dopo l'ultimo iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge ».

MANCINI ANTONIO. Vi è da fare una considerazione: Al punto b) del primo articolo si parla di sostituti iscritti da almeno due anni nell'elenco; ora, reiscrivendo quelli che sono stati cancellati, sorge il problema del computo del tempo: i due periodi vanno assommati, oppure è da considerare valido solamente il secondo periodo? Personalmente, ritengo che sarebbe giusto sommare i due periodi per il raggiungimento del richiamato limite di 2 anni.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Onorevole Mancini, questo è anche l'intendimento del Governo: con questo articolo, infatti, si vuole solo evitare che coloro che vengono reiscritti scavalchino coloro i quali hanno conseguito un certo ordine di precedenza nell'elenco, senza, per altro, escludere dal computo i periodi precedenti. Vorrei assicurare che questa è la nostra interpretazione.

MANCINI ANTONIO. La lettura del punto b) del primo articolo, almeno a mio parere, escluderebbe questa interpretazione, sicché dovrebbe essere dichiarato, esplicitamente con un comma aggiuntivo del seguente tenore:

« Ai fini della valutazione delle anzianità previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge, i periodi di iscrizione e di servizio prestati prima della cancellazione dagli albi si sommano a quelli prestati dopo la reiscrizione ».

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Io sarei della opinione di eliminare l'espressione « Ai fini della valutazione delle anzianità previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge ».

PRESIDENTE. Propongo la seguente formulazione dell'articolo 4:

#### ART. 4.

I sostituti che siano stati cancellati dagli elenchi provinciali di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, per avere su-

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1967

perato il 28° anno di età, sono reinseriti e collocati negli elenchi stessi dopo l'ultimo iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge e i loro periodi di iscrizione e di servizio successivi alla reinscrizione si assommano a quelli precedenti.

MANCINI ANTONIO. Sono favorevole.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'art. 4 nel testo da me proposto.

(È approvato).

Onorevoli colleghi, in seguito alle modifiche apportate, si rende necessario modificare anche il titolo della legge.

Questo potrebbe essere il seguente:

« Modifiche alla legge 2 marzo 1963, numero 307, concernenti il personale ausiliario degli uffici locali, agenzie e ricevitorie postali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438,

per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo » (3823).

Presenti e votanti . . . . . 24

Maggioranza . . . . . 13

Voti favorevoli . . . . . 24

Voti contrari . . . . . 0

(La Commissione approva).

Proposta di legge Mancini Antonio e Canestrari: « Modifiche all'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307 » (3784):

Presenti e votanti . . . . . 24

Maggioranza . . . . . 13

Voti favorevoli . . . . . 24

Voti contrari . . . . . 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Battistella, Belci, Bigi, Calvaresi, Canestrari, Cappugi, Cavallaro Nicola, D'Ambrosio, De Capua, Fiumanò, Fortini, Franco Raffaele, Giachini, Golinelli, Macchiavelli, Mancini Antonio, Marchesi, Massari, Pirastu, Reale Giuseppe, Sammartino, Veronesi e Vincelli.

È in congedo:

Sinesio.

**La seduta termina alle 11.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO